



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio legislativo

All'Onorevole MAGI Riccardo
Camera dei Deputati

e, p.c.
Alla Camera dei Deputati
sindacatoispettivo@certcamera.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
rapportiparlamento@mailbox.governo.it

Oggetto: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-01542

Con riferimento al tema trattato nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta che proprio al fine di consentire agli studenti della scuola secondaria di secondo grado di ottenere il passaggio ad altro percorso, indirizzo e articolazione, è stato previsto lo svolgimento degli esami integrativi, di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Tali esami, nella scuola secondaria di secondo grado, si svolgono presso l'Istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve avere termine prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Giova sottolineare che i medesimi esami integrativi sono a garanzia di un effettivo successo formativo e di una serena prosecuzione degli studi poiché consentono allo studente di prepararsi nelle discipline, o in parti di discipline, non coincidenti con quelle del percorso formativo di provenienza ma che dovrà affrontare in quello di nuova scelta.

Tanto premesso, in ordine alle lamentate difficoltà di trasferimento da un Istituto scolastico all'altro per carenza di posti, si ricorda che la circolare sulle iscrizioni - che viene emanata ogni anno - precisa che le Istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini, inclinazioni e aspirazioni dello studente.

E così, la nota n. 33071 del 30 novembre 2022 per le iscrizioni per l'a.s. 2023/2024, prevede che qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla classe prima di un'Istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio legislativo

ovvero, nei primi mesi dell'anno scolastico (di norma entro novembre), di optare per altro indirizzo o altra scuola, la motivata richiesta di trasferimento deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia al dirigente scolastico della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte di quest'ultimo, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e al dirigente della scuola di destinazione.

Inoltre, la predetta nota rammenta che, nelle ipotesi di iscrizioni tardive, di cui alla nota n. 1376 del 5 agosto 2020, gli Uffici di ambito territoriale di riferimento supportano il dirigente scolastico nell'individuazione di altra Istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi.

Infine, in tema di domande di iscrizione in eccedenza, tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di iscrizione pervenute in corso d'anno in relazione a trasferimenti della famiglia dell'alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l'altro, si ricorda che la nota più volte richiamata, invita il Consiglio di istituto a prendere in considerazione anche questa casistica, in modo da deliberare i criteri di precedenza nell'accoglimento delle stesse, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie.

Pertanto, alla luce del quadro di riferimento sopraesposto, è sufficiente concludere che le Istituzioni scolastiche hanno a disposizione un piano di interventi da adottare per la gestione delle domande relative ai cambi di percorso o di indirizzo, al fine di evitare che le stesse possano causare l'interruzione per gli alunni/studenti del diritto/dovere all'istruzione.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara